

INDAGINE DI MERCATO

SERVIZIO PER LA GESTIONE DELLA PIATTAFORMA DEL WELFARE AZIENDALE 2027 - 2030

L'Ente di Previdenza dei Periti Industriali e dei Periti Industriali Laureati (di seguito anche "EPPI" o "l'Ente"), da sempre impegnato sul fronte del miglioramento del clima aziendale e del benessere individuale e familiare del lavoratore, ha deciso di rinnovare il piano di Welfare aziendale in vigore fino all'anno 2030 (di seguito anche il "Piano"), in virtù del quale viene offerta ai propri dipendenti la possibilità di fruire di alcuni beni, servizi e utilità (di seguito anche "Servizi Welfare") così come disciplinati dalla vigente normativa, nei limiti di un predeterminato valore (di seguito "Credito Welfare").

Al fine di implementare quanto sopra, EPPI necessita di individuare una Società erogatrice (di seguito anche "Provider") che dovrà:

- sviluppare il Portale Web e la relativa APP di gestione e fruizione del suddetto Piano nonché fornire un servizio di consulenza e supporto, garantendo il costante e regolare funzionamento della piattaforma ed il suo tempestivo aggiornamento, anche in relazione all'evoluzione della disciplina in materia, "a regola d'arte";
- gestire l'offerta dei Servizi Welfare sulla base delle scelte effettuate dai dipendenti di EPPI;
- fornire un piano di comunicazione e promozione destinato ai dipendenti beneficiari del Piano nonché di un programma di formazione riservato al personale di EPPI che dovrà prevedere almeno n. 4 sessioni formative in presenza e/o a distanza della durata non inferiore a 3 ore ed un plafond di 3 ore formative a distanza per ciascun dipendente;
- fornire un'attività di rendicontazione con riferimento ai Servizi Welfare utilizzati e alle attività svolte a fini gestionali, contabili e di payroll, contenenti informazioni sui Benefit erogati a ciascun dipendente;
- garantire la conservazione sostitutiva della documentazione relativa all'avvenuta fruizione dei Servizi Welfare da parte dei Beneficiari;
- fornire il servizio di help desk mediante:
 - numero verde attivo dal lunedì al venerdì dalle 9:00 alle 12:30 e dalle 14:00 alle 17:30;
 - e-mail e/o ticket da remoto dedicati e attivi h 24 7/7;
- garantire un tempo medio mensile di attesa delle chiamate non superiore a 30 secondi, con almeno il 90% delle chiamate risposte entro 60 secondi;
- tempi di risposta alle mail/ticket entro 1 giorno lavorativo dalla ricezione;
- garantire l'ottenimento delle seguenti categorie di beni e servizi tramite rimborso delle spese sostenute per la fruizione degli stessi o tramite fruizione diretta:



- **SERVIZI di trasporto pubblico - art. 51, comma 2, lett. d-bis) del T.U.I.R.**

Il Credito Welfare può essere utilizzato, in tutto o parte, dal dipendente o dai propri familiari – fiscalmente a carico – per fruire del servizio di trasporto pubblico locale, regionale ed interregionale, alle condizioni e nei limiti previsti dalla richiamata normativa fiscale.

Rientrano nella fattispecie in oggetto gli abbonamenti per i mezzi di trasporto pubblico che consentono al titolare di poter effettuare un numero illimitato di viaggi, per più giorni, su un determinato percorso o sull'intera rete, in un periodo di tempo specificato;

- **Opere e Servizi per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto - art. 51, comma 2, lett. f) del T.U.I.R.**

Il Credito Welfare può essere destinato ad assicurare la fruizione, da parte del dipendente o dei propri familiari, di opere o servizi messi a disposizione dal datore per specifiche finalità di educazione, istruzione, ricreazione, assistenza sociale e sanitaria o culto, alle condizioni e nei limiti previsti dalla richiamata normativa fiscale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale ambito:

- corsi di formazione extra-professionale (corsi di lingua, informatica, musica, arte, fotografia, etc.);
- abbonamenti a teatri, cinema;
- abbonamenti a pay tv;
- abbonamenti a riviste;
- viaggi;
- ingressi o abbonamenti a palestre, centri sportivi, impianti sciistici;
- ingressi o abbonamenti a centri benessere, SPA e beauty farm;
- check up medici;
- assistenza sociale infermieristica.

- **Servizi di Educazione ed Istruzione dei familiari del dipendente - art. 51, comma 2, lett. f-bis) del T.U.I.R.**

Il Credito Welfare può essere destinato ad assicurare la fruizione, da parte dei familiari del dipendente, dei servizi di educazione e di istruzione anche in età prescolare, compresi i servizi integrativi e di mensa ad essi connessi, nonché la frequenza di ludoteche e centri estivi e invernali ovvero l'erogazione a loro favore di borse di studio, alle condizioni e nei limiti previsti dalla richiamata normativa fiscale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale ambito:

- iscrizione e frequenza di asili nido, di scuole dell'infanzia, di scuole primarie e secondarie, di corsi di laurea;

- master e corsi universitari di specializzazione post lauream o equiparabili;
- corsi di lingua straniera, sia in Italia che all'estero;
- frequenza di scuole all'estero, anche per periodi infra-annuali, purché aventi valore di frequenza riconosciuta in Italia;
- servizi di doposcuola;
- acquisto di libri di testo della scuola primaria, secondaria ed università;
- gite didattiche, visite d'istruzione ed altre iniziative incluse nei piani di offerta formativa scolastica;
- servizi di baby-sitting.

- **Assistenza a familiari anziani o non autosufficienti del dipendente - art. 51, comma 2, lett. f-ter) del T.U.I.R.**

Il Credito Welfare può essere destinato ad assicurare la fruizione di servizi di assistenza nei confronti dei familiari anziani o non autosufficienti del dipendente, alle condizioni e nei limiti previsti dalla richiamata normativa fiscale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo rientrano in tale ambito:

- servizi di badantato;
 - prestazioni infermieristiche a domicilio;
 - soggiorni o frequenza diurna di strutture socioassistenziali per anziani.
- **Beni di modico valore - art. 51, comma 3, ultimo periodo, del T.U.I.R.**

Il Credito Welfare può essere utilizzato dal dipendente o dai propri familiari per la fruizione di beni e servizi di modico valore, per un importo complessivamente non superiore all'importo previsto dalla vigente normativa fiscale.

A titolo esemplificativo e non esaustivo, rientrano in tale ambito buoni acquisto, buoni benzina, buoni spesa, gift card, utenze domestiche, interessi passivi per mutui e spese per l'affitto, alle condizioni previste dalla normativa vigente, ecc.

L'operatore economico aggiudicatario dovrà adottare un sistema di dialogo con il Payroll di EPPI per consentire il monitoraggio di tale soglia annua, considerando eventuali altri benefit erogati dall'Ente stesso.

- **Assistenza sanitaria erogata per il tramite di Enti o Casse aventi esclusivamente finalità assistenziale - art. 51, comma 2, lett. a) del T.U.I.R.**

Il Credito Welfare può essere fruito, nei limiti del proprio ammontare, sotto forma di contributi per l'assistenza sanitaria (entro la soglia di non concorrenza al reddito annuo così come individuata dalla normativa vigente) versati mediante adesione volontaria del dipendente a Enti o Casse aventi

esclusivamente fine assistenziale alle condizioni e nei limiti previsti dalla richiamata normativa fiscale.

Nell'ambito delle prestazioni rese dai citati Enti o Casse dovranno necessariamente rientrare il rimborso delle spese, ovvero l'erogazione diretta delle seguenti prestazioni, comunque previste dalla normativa applicata ad esempio:

- ricoveri;
- visite specialistiche
- accertamenti diagnostici;
- analisi cliniche;
- cure odontoiatriche;
- cure ortodontiche;
- cure fisioterapiche;
- visite pediatriche;
- lenti a contatto, lenti ed occhiali da vista;
- medicinali allopatici o omeopatici;
- spese definite del "benessere", così come individuate dalla vigente normativa fiscale e/o prassi amministrativa;
- abbattimento scoperti e/o franchigie delle prestazioni erogate dalla Cassa Sanitaria o Compagnia di Assicurazione, cui EPPI già aderisce.

Resta inteso che l'adesione da parte di EPPI alla Cassa Sanitaria partner dell'operatore economico aggiudicatario dovrà essere a cura e spese dello stesso operatore economico aggiudicatario, ad eccezione della eventuale quota associativa annua per ciascun anno fiscale di iscrizione, oggetto di offerta economica.

L'operatore economico deve assicurare che l'assistenza sanitaria di cui sopra sarà affidata ad una Cassa Sanitaria e deve garantire che la stessa sia conforme – per le prestazioni rese ai dipendenti e/o loro familiari – alle disposizioni di legge così come interpretate dalla prassi amministrativa (Cfr. Circolari dell'Agenzia delle Entrate e vigente normativa fiscale in materia).

- **Previdenza complementare - art. 51, comma 2, lett. h) del T.U.I.R.**

Il Credito Welfare può essere fruito, nei limiti del proprio ammontare, sotto forma di contributi versati al Fondo di categoria cui il dipendente è già iscritto o intende aderire in qualità di "Aderente-contribuente" alle condizioni e nei limiti previsti dalla richiamata normativa fiscale. Dovrà essere specificata la soglia di non concorrenza al reddito in caso di destinazione al Fondo del credito welfare "da conversione del Premio Aziendale di Risultato".